



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Il Procuratore della Repubblica

Oggetto: rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali non più segreti.

Premesso che:

- in data 10 maggio u.s. i giornalisti di due quotidiani umbri hanno avanzato richiesta di copia di due ordinanze cautelari già ritualmente eseguite, e quindi non più segrete, in funzione di poter compiutamente scrivere sui fatti in esse contenuti;
- sulla richiesta non si è provveduto ritenendo, invece, opportuno adottare un provvedimento di carattere generale che stabilisca se e come le copie di atti processuali non più riservati e, fra questi, le ordinanze di custodia cautelare possano essere rilasciate ai giornalisti;
- una regolamentazione sul punto specifico era stata già, del resto, preannunciata al momento dell'adozione della "direttiva finalizzata all'attuazione dell'art. 5 del d.lgs 20 gennaio 2006, n. 106, come modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 118" (ord. serv. prot. 5633/2021 del 6 dicembre 2021);
- si era, però, nell'immediatezza desistito in attesa anche delle direttive, pure preannunciate, in tema di "comunicazione istituzionale" del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia e del Procuratore Generale della Corte di Cassazione;
- in data 3 marzo 2022, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia ha adottato una nota avente ad oggetto "Comunicazione istituzionale avente ad oggetto informazioni su procedimenti penali" (prot. n. 1102/2022);
- in data 8 aprile 2022 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha emanato "Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali";
- entrambi gli Uffici requirenti superiori, con gli atti indicati, si sono espressi anche sulla questione specifica, ritenendo configurabile un legittimo interesse dei giornalisti ad ottenere copie di atti processuali non più coperti dal segreto, sia pure utilizzando necessarie cautele a tutela dei terzi interessati;

rilevato che:

- la possibilità di ricevere da parte dei giornalisti copie di atti giudiziari non più coperti dal segreto è stata ammessa già da altri uffici giudiziari inquirenti, in funzione di garantire “il corretto esercizio del diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita dall’art. 21 della Costituzione” e per “il soddisfacimento dell’interesse pubblico ad una informazione obiettiva e trasparente in relazione a fatti di rilevanza e di interesse collettivi” (così, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ord. serv. n. 118/2019 del 7 ottobre 2019; in termini analoghi, fra le altre, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ord. serv. del 23 giugno 2020);
- si è adottata questa posizione sulla scorta del dettato dell’art. 116 c.p.p. che consente, in particolare, “durante il procedimento e dopo la sua definizione” a “chiunque vi abbia interesse” di ottenere, a proprie spese, copie di singoli atti processuali;

considerato che

- si ritiene di poter aderire all’interpretazione della disposizione del codice di rito sopra indicata in quanto, come evidenziato dalla migliore e dominante dottrina, il soggetto legittimato a richiedere copie *ex art.* 116 c.p.p. è anche chi non è e non è stato parte del procedimento penale e l’interesse di cui deve essere portatore può essere di qualsivoglia natura, purchè apprezzabile e giuridicamente tutelato;
- in linea di principio, il giornalista può certamente rientrare fra i soggetti titolari di un interesse a richiedere copie di atti processuali non più segreti, in funzione di consentirgli l’esercizio del diritto/dovere di informazione, sempre che ovviamente specifici le ragioni che rendono necessaria la conoscenza diretta dell’atto processuale;
- l’autorizzazione al rilascio di copie degli atti processuali non più segreti deve, però, necessariamente sottostare ad una serie di limiti che si possono ricavare dal codice di rito e da altre disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, *in primis*, dal codice cd della privacy (d.lgs n. 196/2003);
- in particolare, a titolo puramente esemplificativo, l’ostensione degli atti non deve interferire con le indagini in corso, non deve ledere i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o di terzi, non deve comportare comunicazione di dati sensibili o di notizie o immagini potenzialmente lesive della dignità e

riservatezza delle vittime e delle persone offese dei reati, a maggior ragione se si tratti di minori;

- il rilascio di copie di atti, per indicazione testuale dell'art. 116 c.p.p., inoltre, “non fa venir meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114”, per cui il giornalista che dovesse avere copia di un atto processuale non potrà comunque – con l'eccezione di quanto si dirà subito dopo con riferimento alle ordinanze cautelari – pubblicarlo integralmente “fino a che non siano concluse le indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare” e potrà, invece, ai sensi del comma 7 dell'art. 114 c.p.p., soltanto riferire in ordine al suo contenuto;

evidenziato che

- il quadro normativo di cui si è fatta poco sopra menzione è risultato significativamente modificato ad opera del d.lgs 29 dicembre 2017 n. 216, il quale ha innestato una breve ma significativo inciso nella parte finale del comma 2 dell'art. 114 c.p.p.;
- in virtù di tale modifica – da valersi a partire dal 1° settembre 2020 e con riferimento ai procedimenti penali iscritti da quella data – si è introdotta una deroga al principio generale che vieta la pubblicazione anche parziale degli atti non più coperti dal segreto (come già detto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare) relativamente all'“ordinanza indicata dall'art. 292” c.p.p.;
- la deroga - che secondo la migliore dottrina è prevista per assicurare una più genuina fruizione di informazioni e notizie a beneficio dell'opinione pubblica – consente quindi ai giornalisti di poter pubblicare integralmente, o per singoli estratti, l'ordinanza cautelare e non solo riferirne il contenuto, come previsto dal pure citato comma 7 dell'art. 114 c.p.p.;

ritenuto che

- la modifica dell'art. 114 c.p.p. di cui sopra si è detto - norma fra l'altro in alcun modo incisa dal d.lgs n. 188 del 2021 di attuazione della direttiva cd della presunzione di innocenza - non può non avere effetto anche sulla interpretazione già proposta dell'art. 116 c.p.p.;
- in particolare, se il legislatore ha consentito al giornalista di poter pubblicare integralmente l'ordinanza cautelare di cui all'art. 292 c.p.p. (o suoi estratti) gli ha indirettamente ma inequivocabilmente riconosciuto un interesse specifico a poterne ottenere copia perché, diversamente opinando, non si comprenderebbe

come potrebbe esercitare tale facoltà di pubblicazione senza avere la disponibilità del documento;

- l'art. 114 c.p.p., come emendato dal d.lgs n. 216 del 2017, quindi, consente di qualificare come certamente "interessato" *ex art. 116 c.p.p.* il giornalista che richieda la copia di un provvedimento cautelare non più segreto *ex art. 329 c.p.p.*, in funzione di valutare se pubblicare il testo o solo riferirne il contenuto;

considerato che

- il riconoscimento di un interesse certamente tutelato da parte del giornalista a richiedere ed ottenere la copia dell'ordinanza cautelare non può certo significare che il predetto è titolare di un diritto soggettivo pieno al rilascio della stessa, dovendosi, al contrario, ritenere che esso vada bilanciato con la necessità di tutelare altri interessi e, quindi, incontri certamente limiti, anche se minori di quelli riguardanti le richieste di copie di altre tipologie di atti processuali non segreti;
- in particolare, anche in questo caso a solo titolo esemplificativo, il documento può essere consegnato al giornalista solo se non comporti lesione dei diritti delle vittime e delle persone coinvolte nelle indagini ed una ingiustificata ed illegittima comunicazione di dati personali sensibili *ex d.lgs n. 196 del 2003*;
- quindi, in relazione a quanto da ultimo evidenziato, deve reputarsi sempre necessaria una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica che verifichi se ricorrono i limiti indicati e possa quindi o negare il rilascio o autorizzarlo oscurando i dati sensibili, anche quando non relativi all'indagato;

rilevato che

- in relazione alla delicatezza della valutazione e del bilanciamento da effettuarsi e, quindi, per garantire l'uniformità delle decisioni da assumere su una tematica oggettivamente nuova è opportuno che, quantomeno per un primo periodo, l'autorizzazione al rilascio delle copie sia degli atti processuali in genere sia delle ordinanze cautelari sia riservata, per tutti i procedimenti di competenza dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica, che provvederà previa interlocuzione anche informale con il sostituto titolare del procedimento;
- in funzione di facilitare la predisposizione delle richieste da parte dei giornalisti, e per garantire la tempestività dell'autorizzazione, soprattutto in questa fase iniziale di applicazione del presente ordine di servizio, si valuterà, anche con la collaborazione eventuale dell'Ordine dei giornalisti di Perugia di predisporre un modulo standard con cui potranno essere avanzate le istanze in esame;

- nelle more della predisposizione del modulo, le istanze di copia saranno prese in considerazione qualora provengano da soggetto che autocertifichi la sua qualifica di giornalista, indichi la testata con la quale collabori, fornisca elementi che rendano identificabile l'atto istruttorio richiesto e, fuori dai casi in cui la richiesta riguardi un'ordinanza cautelare ex art. 292 c.p.p., individui lo specifico interesse ad ottenere la copia;

evidenziato, infine, che

- che il presente provvedimento, in bozza, comportando modifica del progetto organizzativo vigente, è stato preventivamente comunicato al Procuratore Aggiunto e a tutti i Sostituti per eventuali osservazioni e trasmesso, per garantire un eventuale “contraddittorio anticipato”, anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Perugia, sollecitando loro eventuali osservazioni;
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia ha trasmesso una propria nota in data 31 maggio, con cui ha espresso la preoccupazione che, il pur legittimo rilascio di copie di ordinanze cautelari e la conseguente eventuale loro integrale pubblicazione, possa sostanzialmente pregiudicare il diritto dell'imputato ad essere considerato innocente fino alla definizione del procedimento, auspicando e raccomandando “massima oculatezza ed attenzione nell'autorizzare il rilascio delle copia ... anche in considerazione del fatto che nell'era della connessione globale appare concreto il rischio che masse informative ricche di dati sensibili transitino dal procedimento penale alla dimensione virtuale...”;
- le preoccupazioni espresse dall'Ordine forense, riferite evidentemente soprattutto al caso in cui l'ordinanza cautelare dovesse essere integralmente pubblicata su siti internet, sono meritevoli di massima considerazione e sono già state comunque prese in considerazione nel presente provvedimento attraverso l'indicazione di possibili limiti al rilascio di copie dell'ordinanze;
- che i rischi paventati possono ulteriormente essere sterilizzati con l'indicazione, al momento dell'autorizzazione delle copie, di una specifica raccomandazione a non pubblicare integralmente l'ordinanza nei siti web, quantomeno con riferimento a vicende cautelari che coinvolgono dati sensibili di indagati e di terzi;

dispone

- che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore Aggiunto, a tutti i Sostituti e al Dirigente amministrativo;
- che esso entri in vigore immediatamente e sia pubblicato sul sito internet dell'Ufficio con la necessaria evidenza;
- che esso sia trasmesso al Presidente della Corte d'Appello di Perugia, quale Presidente del Consiglio giudiziario, per quanto di competenza e al Procuratore generale presso la Corte di Appello di Perugia e al Presidente del Tribunale di Perugia, per doverosa conoscenza;
- che esso sia comunicato al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia e al Presidente dell'Ordine dei giornalisti di Perugia.

Perugia, 1 giugno 2022

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone

